

Articolo Vigente

Articolo 23 - Organo Amministrativo

23.1 La società può essere amministrata, alternativamente, secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Amministratore Unico o, ove diversamente deciso dai soci all'unanimità, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre elementi.

23.2 Possono essere nominati amministratori anche persone che non siano soci.

23.3 Essi restano in carica per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili nel rispetto della vigente normativa.

23.4 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirli, nei limiti e per gli effetti previsti dall'art. 2386, 1° e 2° comma, c.c., che all'uopo si richiama, fermo restando che la maggioranza degli amministratori in carica dopo la sostituzione resti sempre composta da consiglieri designati dall'assemblea dei soci. La sostituzione disposta dal Consiglio è sottoposta alla prima utile Assemblea dei soci per la ratifica. Se l'Assemblea non ratifica la scelta del Consiglio il soggetto chiamato a sostituire l'amministratore mancato decade e l'assemblea provvede a nominare un nuovo componente.

23.5 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza.

23.6 Nei limiti previsti dalle normative di riferimento nazionali e regionali agli amministratori può essere assegnato un compenso e spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Modifica proposta

Articolo 23 - Organo Amministrativo

23.1 La società può essere amministrata, alternativamente, secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Amministratore Unico o, ove diversamente deciso dai soci all'unanimità, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque elementi.

23.2 Nel caso che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la composizione dovrà assicurare la presenza, nel numero di almeno due consiglieri su tre ovvero tre consiglieri su cinque, di dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime.

23.3 Nel caso che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, le modalità di nomina debbono comunque garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

23.4 Salvi i limiti di cui ai commi 2 e 3, possono essere nominati amministratori anche persone che non siano soci.

23.5 Essi restano in carica per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili nel rispetto della vigente normativa.

23.6 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirli, nei limiti e per gli effetti previsti dall'art. 2386, 1° e 2° comma, c.c., che all'uopo si richiama, fermo restando che la maggioranza degli amministratori in carica dopo la sostituzione resti sempre composta, nei limiti di cui ai commi 2 e 3, da consiglieri designati dall'assemblea dei soci. La sostituzione disposta dal Consiglio è sottoposta alla prima utile Assemblea dei soci per la ratifica. Se l'Assemblea

non ratifica la scelta del Consiglio il soggetto chiamato a sostituire l'amministratore mancato decade e l'assemblea provvede a nominare un nuovo componente.

23.7 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza.

23.8 Nei limiti previsti dalle normative di riferimento nazionali e regionali agli amministratori può essere assegnato un compenso e spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.